



Sen. N° 270/2022
R.G. N° 48/2022
CRON. N° 1323/2022
REP. N° _____

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Agrigento in persona dell'Avv. Marilia Montalbano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 49/2022 R.G.

TRA

██ nato a ██

ed ivi residente via ████████████████, elettivamente domiciliato in Agrigento via La Malfa n.40, presso lo studio dell'Avv. Michele Melfa che lo rappresenta e difende in giudizio giusta procura a margine del ricorso introduttivo

- OPPONENTE -

E

Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento in persona del Prefetto pro-tempore

- OPPOSTO CONTUMACE -

OGGETTO: opposizione ex art. 22 e ss. della Legge 689/81

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'opponente: come nel ricorso introduttivo, e cioè:

“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

- in via cautelare: emettere inaudita altera parte, stante l'urgenza e le conseguenze del protrarsi della sospensione della patente, provvedimento di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato;
 - nel merito, previa fissazione di un'udienza di comparizione delle parti: annullare il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida recante numero di protocollo n.14385/2021/area III/pat. del 2.12.2021 notificato in data 9.12.2021;
 - in via subordinata, ridurre il periodo di sospensione della patente di guida e disporre la sospensione della stessa per un periodo non superiore a giorni 30.
- Con vittoria di spese e competenze”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(art.132 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c)

Con ricorso depositato in cancelleria in data 10.01.2022 [REDACTED] proponeva opposizione avverso avverso l'ordinanza prot. n.14385/2021/Area III/Pat emessa dal Prefetto della Provincia di Agrigento in data 2.12.2021 e notificata in data 9.12.2021 con cui gli veniva comminata la sanzione amministrativa della sospensione provvisoria, per mesi sei, della patente di guida categoria "B" numero [REDACTED], di cui al rapporto n. [REDACTED] datato 22.11.2021 redatto dal Comando N.O.R.M Carabinieri di Agrigento, per avere in data 21.11.2021 circolato nel territorio del Comune di Agrigento alla guida del veicolo targato [REDACTED] in stato di alterazione psico- fisica derivante dall'assunzione di bevande alcoliche, in violazione degli artt. 186 comma 2 lettera b del c.d.s.

Ecceppiva la violazione dell'art. 379 DPR n.495 del 1992, non emergendo né dal provvedimento opposto né dal propedeutico verbale di accertamento ed elezione di domicilio, il numero di matricola e la marca dell'etilometro utilizzato dagli

accertatori nè che lo stesso prima del suo uso era stato sottoposto alla procedura di omologazione e a verifiche periodiche.

Deduceva l'inattendibilità dell'accertamento eseguito in assenza dei presupposti di legge, tenuto conto che giornalmente assumeva medicinali a base alcolica per curare le proprie condizioni di salute, essendo affetto da stomatite ulcerosa necrotica di natura erpetica all'interno del cavo orale, che avevano alterato l'esito della prova.

Tanto premesso chiedeva, previa sospensione dell'esecuzione, l'annullamento dell'ordinanza opposta ovvero in subordine, la riduzione del periodo di sospensione così come disposto.

L'Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento, rimaneva contumace.

All'udienza di prima comparizione, la causa istruita con produzioni documentali, sulle conclusioni delle parti rassegnate, come in epigrafe trascritte, veniva posta in decisione dando lettura del dispositivo in pubblica udienza.

Ciò posto, nel merito l'opposizione proposta avverso l'ordinanza Prefettizia è fondata e sulla base delle considerazioni che precedono è meritevole di accoglimento.

Giova premettere che è principio consolidato della Corte di Cassazione, quello secondo cui l'opposizione a provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, in cui le vesti sostanziali di attore e convenuto, vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione opposta e dall'opponente.

Spetta pertanto all'autorità amministrativa che ha emesso l'ordinanza ingiunzione quale assunta creditrice l'onere di dimostrare la sussistenza dei

presupposti per l'accoglimento della sua pretesa mentre l'opponente è tenuto a dimostrare l'esistenza di eventuali fatti impeditivi o estintivi. (Cass. 15 aprile 1999 n.3741; Cass. 7951/97).

Invero, la regola di giudizio enunciata, oltre a discendere dalla norma generale in materia di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è sottesa alla normativa di specie.

Ciò premesso, si rileva che l'odierno opponente insistendo per la declaratoria di nullità del provvedimento opposto, ha tra l'altro eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma asseritamente violata adducendo l'inattendibilità dell'accertamento effettuato in mancanza delle indicazioni relative alle verifiche periodiche dell'etilometro, nonché per il mancato riscontro dell'avvenuta taratura annuale e della conseguente inattendibilità delle misurazioni effettuate e al valido compimento delle preventive operazioni di omologazione e taratura dell'apparecchio, con conseguente lesione del diritto di difesa.

Sul punto la giurisprudenza sia di legittimità che di merito è concorde nel ritenere che in tema di violazioni al codice della strada la effettiva legittimità dell'esecuzione dell'accertamento mediante etilometro non può prescindere dall'osservanza di appositi obblighi formali, dalla cui violazione può discendere l'invalidità dell'accertamento stesso, quali, in particolare, l'attestazione dell'avvenuta preventiva sottoposizione dell'apparecchio ad aggiornata omologazione oltre che alla indispensabile calibratura, tali da garantire l'effettivo buon funzionamento dell'apparecchio e quindi, la piena attendibilità del risultato conseguito attraverso la sua regolare utilizzazione (Cass. civ. sez.II, ordinanza n.1921 del 24.01.2019; Trib. Treviso sentenza n.861/2015 depositata in data 13.07.2015).

Da ciò deriva che il verbale di accertamento deve contenere l'attestazione dei dati relativi allo svolgimento dei suddetti adempimenti in modo tale da garantire la legittimità della complessiva operazione di accertamento prima di procedere al controllo mediante etilometro.

Occorre dunque vedere se le revisioni nelle verifiche periodiche dello strumento sono avvenute senza ritardi rispetto ai termini stabiliti.

Ciò ha una rilevanza normativa e trova applicazione al comma 4 dell'art.186 che dispone che quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in caso di incidente o quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia Stradale anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinate dal regolamento art.379 del DPR n.495/1992 che così detta: l'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'art.186 comma 4 cds, si effettua mediante l'analisi dell'area alveolare espirata, qualora in base al valore della concentrazione di alcool nell'area alveolare espirata la concentrazione alcolemica corrisponda o superi 0,5 grammi per litro, il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza. La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di cinque minuti.

L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la predetta misura è denominato etilometro e oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli deve fornire la prova documentale corrispondente. Gli etilometri devono rispondere a requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro della Sanità, i cui

requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri qualora particolari circostanze di carattere tecnico lo esigano.

E' stabilito che la direzione generale della MCTC provvede all'omologazione del tipo di etilometro che sulla base delle verifiche effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) rispondano ai requisiti prescritti. Prima dell'immissione in uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche di prove presso il CSRPAD (visita preventiva). Inoltre gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova presso il CSRPAD secondo tempi e modalità stabilite dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro della Sanità ed in caso di esito negativo, l'etilometro è ritirato dall'uso.

Invero, è il Ministero dei Trasporti e della Navigazione che determina, aggiornandolo, l'ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste ai commi 6,7 e 8 c.d.s.

A ciò va aggiunto che il DM 196/1990 stabilisce alcune importanti procedure che è opportuno riprendere. In particolare l'art. 3 stabilisce che gli etilometri sono soggetti all'omologazione del tipo che viene rilasciata dal Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione e dei Trasporti in concessione, a domanda del costruttore o di un suo mandatario a seguito dell'esito favorevole delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma (CSRPAD). I singoli apparecchi prima della loro immissione in uso e periodicamente devono essere sottoposte a verifiche e prove secondo norme e procedure stabilite dal Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione d'intesa con il Ministero della Sanità.

Peraltro, il comma 4 prevede che tutti gli etilometri devono riportare su una targhetta inamovibile l'indicazione del nome del costruttore, del tipo di apparecchio, degli estremi dell'omologazione conseguita, del numero di identificazione del singolo apparecchio e deve essere accompagnata da un manuale di istruzioni in lingua italiana, approvato in sede di verifiche e prove di omologazione nonché dal libretto metrologico ed infine nell'allegato 8 del citato Decreto Ministeriale prescrive che la marcatura dell'etilometro deve essere leggibile, inamovibile e indelebile.

Orbene, nella specie, a fronte delle suesposte censure in ordine all'attendibilità dell'accertamento eseguito a mezzo etilometro non risulta menzionata l'avvenuta esecuzione delle predette formalità nel contesto del verbale propedeutico al provvedimento opposto né dalla documentazione versata in atti, né l'amministrazione opposta che peraltro ha scelto di rimanere contumace, ha fornito in giudizio alcun apprezzabile elemento contrario alla tesi difensiva sostenuta da controparte.

Invero, è indubbio che l'onere della prova circa il completo assolvimento dell'espletamento della evidenziata attività non può che competere all'opposta Pubblica Amministrazione.

A tal proposito va considerato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, i fatti dedotti dall'opponente e non contestati dall'altra parte, possono considerarsi implicitamente ammessi da questa se gli altri argomenti addotti dalla medesima siano incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi (Cass.15 aprile 1999 n.3741).

Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione proposta avverso l'ordinanza prefettizia è accoglibile e tale provvedimento opposto va conseguentemente revocato.


Tenuto conto dell'esito complessivo del presente giudizio e della limitata attività istruttoria si ravvisano motivi di equità e giustizia per compensare tra le parti di giudizio.

P.Q.M

Il Giudice di Pace di Agrigento, sentite le parti, visto l'art. 6 D.Lgs. n.150/2011, definitivamente pronunciando, rigettando ogni contraria e diversa istanza:

- **accoglie** l'opposizione proposta e, per l'effetto, l'annulla l'ordinanza prot. n. [REDACTED] emessa dal Prefetto di Agrigento in data 2.12.2021 e notificata il 9.12.2021;
- **compensa** tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Agrigento li. 9 marzo 2022

Il Giudice di Pace
Avv. Marilia Montalbano 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
REDACTED
18 MAR 2022
REDACTED

